

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E COMPETENZE INERENTI AI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO

**INQUADRAMENTO
GIURIDICO/NORMATIVO**

27 NOVEMBRE 2025

AVV. ALBERTO PULLINI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nuovo Codice appalti e Decreto correttivo

Il D. Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice Appalti) ha introdotto un nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, nell'ottica di professionalizzare e razionalizzare l'affidamento dei contratti pubblici attraverso la valutazione delle capacità tecniche e organizzative delle amministrazioni.

- L'impianto normativo in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti è contenuto principalmente:
- negli artt. 62-64 del D. Lgs. n. 36/2023;
- nell'Allegato II.4, che dettaglia i requisiti e i livelli di qualificazione;
- nell'Allegato I.1, che definisce cosa si intende per S.A. e Centrale di Committenza;
- da ultimo, nel D.Lgs. 209/2024, che ha ulteriormente modificato ed esteso il sistema di qualificazione.

DISCIPLINA DELL'OBBLIGO DI QUALIFICAZIONE

I primi due commi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 individuano l'obbligo di qualificazione. In particolare, le suddette disposizioni così prevedono:

«1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

2. Per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate».

ATTIVITÀ CHE LE STAZIONI APPALTANTI QUALIFICATE POSSONO SVOLGERE

4

L'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 individua come segue le ampie attività che possono essere svolte dalle stazioni appaltanti qualificate:

- a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie comunitarie;
- b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
- c) svolgere attività di committenza ausiliaria (messa a disposizione di infrastrutture tecniche, consulenza ecc...);
- d) procedere mediante appalto congiunto anche con stazioni appaltanti non qualificate;
- e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
- f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
- g) eseguire i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate per l'esecuzione, anche attraverso l'individuazione di un supporto al RUP.

ATTIVITÀ CHE LE STAZIONI APPALTANTI NON QUALIFICATE POSSONO SVOLGERE AUTONOMAMENTE

Il comma 2 dell'art. 63 del D. Lgs. n. 36/2023 individua come segue le attività che possono essere svolte autonomamente dalle stazioni appaltanti non qualificate:

- a) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- b) Eseguono i contratti di cui sopra;
- c) Eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ATTIVITÀ IN CAPO AGLI ENTI IN BASE ALL'ATTRIBUZIONE NORMATIVA DELLE COMPETENZE

Nel settore del trasporto pubblico locale lo svolgimento delle attività relative agli affidamenti dei contratti di servizio è posto in capo a determinati Enti sulla base di specifiche norme che attribuiscono le relative competenze (EELL, Agenzie del TPL ed Enti di Governo istituiti mediante apposite Convenzioni tra EELL).

- Art. 7 comma 1 D. Lgs. n. 422/1997 *«Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale».*
- Singole leggi regionali
- Art. 48 comma 1 D.L. n. 50/2017 *«I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e i relativi enti di governo, sono determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di Provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto delle caratteristiche socio-economiche, demografiche e comportamentali dell'utenza potenziale, della struttura orografica, del livello di urbanizzazione e dell'articolazione produttiva del territorio di riferimento».*

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ATTIVITÀ IN CAPO AGLI ENTI IN BASE ALLE DISPOSIZIONI REGOLATORIE DELL'ART

Nel settore del trasporto pubblico locale, inoltre, lo svolgimento delle attività in capo agli Enti in base alle disposizioni normative è supportato dagli atti di regolazione dell'ART, dai quali si evince che le stesse devono essere svolte dagli Enti titolari del servizio e competenti in base alla normativa, salva la possibilità di delega ad altri Enti, la quale però deve essere regolata da apposite Convenzioni con un contenuto minimo.

La Delibera ART n. 154/2019 definisce l'Ente Affidante come «Ente pubblico, o soggetto da esso delegato, a cui è attribuita la competenza a stipulare un CdS con un'impresa affidataria di servizi di TPL, con compiti di esecuzione, monitoraggio, verifica e controllo dello stesso. L'EA può pertanto non coincidere con l'Ente titolare del servizio (infra). In tale occorrenza, il rapporto tra i due soggetti dovrà essere regolato da apposita convenzione che ne disciplini compiti, ruoli e ripartizione delle responsabilità. Nella convenzione andranno disciplinati, a titolo esemplificativo, gli aspetti connessi alla quantità del servizio messo a gara e relativi aspetti economici, la pianificazione del servizio, le tariffe, gli standard richiesti (e.g. velocità commerciale per linea, tipologia dei veicoli da utilizzare, relativa alimentazione, età media/massima, dotazioni tecnologiche minime), il tipo e la quantità dei controlli, gli investimenti, la reportistica di base, nonché ogni altro aspetto ritenuto rilevante ai fini del CdS».

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE APPALTI

8

- **Art. 13 d.lgs. 36/2023 – Ambito di applicazione**
- *«Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione»*
- **Art. 149 d.lgs. 36/2023 – Servizi di trasporto**
- *3. «Le disposizioni del codice non si applicano per l'affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana»*
- *4. «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice (...) le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007»*

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE APPALTI

9

La non diretta applicabilità del Codice degli Appalti al TPL ha quantomeno tre implicazioni:

- ❑ Non operatività, in termini rigorosi, di tutte le norme in esso contenute, essendo sufficiente il rispetto dei principi dell'accesso al mercato (art. 4) e di tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione (art. 10)
- ❑ Applicabilità delle sole norme del Codice che l'Amministrazione espressamente richiami nelle disposizioni della *lex specialis* della procedura
- ❑ Possibilità di utilizzare, come struttura, tutte le tipologie di procedure previste dal Codice

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

AFFIDAMENTI *IN HOUSE* E AFFIDAMENTI DIRETTI

- A seguito del Decreto Correttivo n. 209/2024 l'ambito di applicazione dell'obbligo di qualificazione è per le «gare», non più, genericamente, per le «procedure». La norma sembra quindi essere estranea alla diversa fattispecie dell'*in house providing*, nella quale non si ha un «appalto», né tantomeno una «gara», ma al contrario, come noto, l'Amministrazione sceglie un modello organizzativo in cui provvede da sé, internamente, alla gestione del servizio.
- Quanto agli affidamenti diretti sotto le soglie comunitarie, è lo stesso combinato disposto degli artt. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023 a escludere l'obbligo di qualificazione.

Grazie per l'attenzione

AVV. ALBERTO PULLINI

alberto.pullini@legalebo.com

339-5960357